che, in base ai dati forniti dallo Stato membro richiedente, le importazioni provenienti da paesi terzi effettuate nel quadro del contingente hanno raggiunto, il 28 febbraio 1965, 125 tonnellate ; che, pertanto, il contingente tariffario accordato per l'anno 1965 sarà prossimamente esaurito ; che dai dati relativi alle importazioni complessive per tutto il 1964 risulta che queste ultime sono in netto aumento rispetto agli anni precedenti ; che tale rilevante aumento è dovuto al costante incremento della produzione dell'industria metallurgica, delle fonderie e dell'industria elettrotecnica che utilizzano il ferro-cromo per la loro fabbricazione ; che si prevede che tale incremento continuerà durante tutto il 1965 ; che è dunque lecito ritenere che il fabbisogno complessivo d'importazioni dovrebbe situarsi nel 1965 ad un livello di 800-850 tonnellate ; che le disponibilità comunitarie esportabili verso il mercato olandese devono ammontare per il 1965, tenendo conto dei dati del 1964, ad almeno 400 tonnellate ; che, dato l'aumento del fabbisogno complessivo delle industrie utilizzatrici olandesi, è opportuno accrescere il volume del contingente autorizzato con decisione del 12 novembre 1964, in considerazione del fabbisogno d'importazione in provenienza dai paesi terzi, che deve essere ancora coperto ; che il volume del contingente richiesto di 400 tonnellate, per tutto l'anno 1965, appare adeguato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contingente tariffario in esenzione da dazio, che il Regno dei Bassi è stato autorizzato ad introdurre per l'anno 1965 per le sue importazioni di ferro-cromo, della voce tariffaria 73.02 E I, provenienti da paesi terzi, è portato da 200 a 400 tonnellate.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1965

relativa alla fissazione, nei confronti dei prodotti petroliferi, della percentuale dei dazi doganali da percepire, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del Trattato, a titolo di prelievo compensativo

(65/299/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, secondo e terzo comma,

Vista la decisione della Commissione del 14 ottobre 1963 [1] relativa alla circolazione delle merci ottenute in uno Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti che, nello Stato membro di fabbricazione, non sono stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse, ed in particolare l'articolo 5,

Considerando che dal 1° novembre 1964 i dazi della tariffa doganale comune previsti nei confronti dei prodotti di cui alle voci doganali 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 B sono applicati integralmente da tutti gli Stati membri, e che alla stessa data i dazi relativi a tali prodotti sono stati interamente soppressi negli scambi intracomunitari ; che questa situazione è unicamente la conseguenza di una pratica concertata fra Stati membri ; che, di conseguenza, è giustificato portare a 100 la percentuale dei dazi doganali relativi ai prodotti sopracitati da percepire, a titolo di prelievo compensativo, quando essi sono entrati nella fabbricazione di merci previste in una delle voci doganali enumerate,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

A datare dal 15 giugno 1965 e in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della decisione della Commissione del 14 ottobre 1963 nonché alle dispo-

[1] GU n. 172 del 28. 11. 1963, pag. 2782/63.

sizioni adottate in applicazione di detto articolo, la percentuale dei dazi doganali relativi ai prodotti previsti nelle voci doganali 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 B da prendere in considerazione per la determinazione del tasso del prelievo compensativo previsto all'articolo 5 di detta decisione è fissata a 100, quando le merci, nella fabbricazione delle quali sono entrati i prodotti sopracitati, sono previste esse stesse in una delle voci doganali 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 B.

Articolo 2

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN